



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

## PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Adunanza di prima convocazione.

**Deliberazione n. 8 del 21/02/2024**

**OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE APPROVATO CON D.C.C. N. 30/2021**

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventuno** del mese di **febbraio** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Presente
PASETTO BARBARA	Presente
LICON ANDREA	Presente
ANDRETTI ANGELO	Presente
MARI ROBERTO	Presente
RESCIGNO VITTORIO	Presente
DORINI MORENO	Presente
MANCINI ALESSANDRO	Presente
SCIRPOLI PASQUALINO	Presente
BONORA GUIDO	Presente
VANELLA MARA	Presente
BUOLI MONICA	Presente
BINDINI ANDREA	Assente
LUPPI MARIO	Presente
BASTIANINI MARCO	Assente
PASOTTI LUCIA	Presente
FACCHINI RENATA	Presente

**PRESENTI N. 15**

**ASSENTI N. 2**

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Ciribanti Vanessa.

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale MELI BIANCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARI ROBERTO** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **5** dell'ordine del giorno

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*Vista la seguente proposta di deliberazione:*

Premesso che l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) disciplina il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

*“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*

Richiamata la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e limitatamente al mercato il prelievo sui rifiuti;

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

*“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso;*

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

*«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29/03/2021 è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone unico mercatale;

Considerato che l'attuale regolamento:

- all'art. 35 (*canone unico patrimoniale*) e all'art. 56 (*canone mercatale*) prevede forme di versamento del canone annuale in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10 per i canoni annui superiori ai 1.000,00 euro e che non prevede forme di gradualità nell'applicazione di sanzioni in caso di contenuti ritardi nel versamento della rata unica o trimestrale da parte dei contribuenti;

- all'art. 37 (*canone unico patrimoniale*) e all'art. 60 (*canone mercatale*) prevede una sanzione pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone per l'omesso versamento alle dovute scadenze con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00;

Vista la situazione economica del Paese fortemente condizionata anche nel 2024 dall'aumento dei costi dell'energia, dei tassi di interesse e più in generale delle materie prime con effetti negativi sulla situazione finanziaria delle attività produttive che operano sul territorio comunale e che partecipano ai mercati comunali;

Considerato necessario, al fine di supportare le attività economiche che operano sul territorio comunale e di conseguenza l'economia del Comune a vantaggio anche dei consumatori finali, modificare il regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone unico mercatale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29/03/2021, prevedendo:

- la possibilità a partire dall'anno 2024 di effettuare versamenti in rate trimestrali di pari importo per canoni annuali pari o superiori ai 600,00 euro (anziché 1.000,00 euro) confermando il termine per il versamento della rata unica entro il 31/1 di ciascun anno e i termini di versamento delle eventuali rate trimestrali di pari importo entro il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10 di ciascun anno;
- l'introduzione a partire dall'anno 2024 di sanzioni graduali per i versamenti effettuati con ritardi contenuti rispetto alle scadenze previste dal regolamento prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5% dell'importo dovuto a titolo di canone per il contribuente che si ravvede entro dieci giorni dalla scadenza, mentre viene confermata una sanzione del 30% dall'undicesimo giorno in poi;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'atto di indirizzo della giunta comunale espresso con deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 16/1/2024 ad oggetto "ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE";

Visto altresì l'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019 che dispone: "*A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Ls. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*";

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 72 del 31/07/2020;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,*

*recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

Preso atto che il decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 ha differito, al 15 marzo 2024, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL.

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in particolare l'art. 42, lett. f) in merito alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Preso atto che la commissione regolamenti è stata convocata per il giorno 22/1/2024;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 dal Collegio dei Revisori;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare le modifiche al “Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” a suo tempo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29/3/2021, come riportato nell'allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale che si compone di numero 67 articoli (allegato 1);
- 3) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2024;
- 4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto;

*Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :*

1. *Responsabile del servizio interessato;*
2. *Responsabile servizio ragioneria;*

Verbalizzazione:

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI:** “La parola all'assessore Massara”.

**MASSARA:** “Buonasera a tutti! Il punto in questione riguarda la modifica del Regolamento del canone patrimoniale. Ricordo brevemente che il cosiddetto “canone patrimoniale” è stato introdotto con la Legge di Bilancio dell'anno 2020 ed è un tributo che va a sostituire alcune entrate, che invece erano singolarmente considerate all'interno del Bilancio e dei tributi comunali, come il canone per

l'occupazione di spazi e di aree pubblicitarie, il canone per l'occupazione del suolo pubblico ecc.. La potestà regolamentare in questo campo, per alcuni elementi della regolamentazione del canone, è in capo al Comune e tra questi vi è anche la regolamentazione, che andiamo evidentemente a modificare e che riguarda essenzialmente due aspetti, ossia la possibilità di rateazione del canone e l'importo delle sanzioni. Nel dettaglio, in base alle modifiche che proponiamo, viene data la possibilità dall'anno 2024 – leggo – “di effettuare versamenti in rate trimestrali di importo per canoni annuali pari o superiori a 600,00 euro anziché 1.000 euro, rispetto alla versione precedente, confermando i termini di versamento, quindi 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre”. Questa è la prima modificazione.

La seconda modificazione, sempre a partire dal 2024, riguarda le sanzioni, quindi l'introduzione delle sanzioni graduali per versamenti effettuati con ritardi contenuti rispetto alle scadenze previste da Regolamento. Si tratta quindi di una sanzione pecuniaria pari al 5% dell'importo dovuto per chi si ravvede entro 10 giorni dalla scadenza. Viene invece confermata una sanzione del 30% dall'undicesimo giorno in poi.

Ricordo, infine, che la modifica al Regolamento è stata prima oggetto di un atto di indirizzo, da parte della Giunta, alla responsabile, per dare seguito a questa modifica ed è stata poi anche discussa nella Commissione Regolamenti, convocata lo scorso 22 gennaio.

In sintesi, la proposta è quella di apportare le due modifiche che richiamavo prima e che riguardano la possibilità di rateazione e le sanzioni, entro il decimo giorno dal termine di versamento. Grazie!”.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI:** “Ringrazio l'assessore Massara. Ci sono osservazioni al riguardo? La parola al consigliere Buoli”.

**BUOLI:** “Premetto che nessuno dei nostri rappresentanti, per impegni di lavoro, ha potuto partecipare alla Commissione. Se ho ben capito, prima il canone prevedeva il versamento in un'unica soluzione, mentre adesso si propone di rateizzare dai 600,00 euro in poi. È così?”.

**BUOLI:** “Ho capito. Va bene! Si è abbassato il limite. Perfetto!”.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI:** “Ci sono altri interventi? Poiché nessun altro chiede di intervenire, pongo ai voti il punto n. 5”.

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 15.

Risultano assenti i consiglieri Bindini e Bastianini.

Voti favorevoli n. 15 (Salvarani, Pasetto, Licon, Andreotti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella, Buoli, Luppi, Pasotti, Facchini) unanimi e palesi

## **IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA**

Di approvare la suindicata deliberazione.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI:** “Pongo ai voti l'immediata eseguibilità della delibera”.

E SUCCESSIVAMENTE

**IL CONSIGLIO COMUNALE  
DELIBERA**

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 15 (Salvarani, Pasetto, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella, Buoli, Luppi, Pasotti, Facchini) unanimi e palesi, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente  
MARI ROBERTO  
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21  
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale  
MELI BIANCA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21  
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)